



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

➤ **Al Responsabile del Procedimento**
Geom. Vincenzo Di Ianni

➤ **Al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo**
Via Roma, 1
82020 PAGO VEIANO (BN)
PEC: tecnicopagoveiano@pec.it

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE SP 58.

Codice CIG: 81436153B1 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. n.3/2007.

SEGNALAZIONE ANOMALIE E RICHIESTA DI RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.

In riferimento al bando di gara di cui all'oggetto si rilevano le anomalie negli aspetti di seguito riportati:

- a) Partecipazione consentita ai laureati in architettura
- b) Identificazione delle opere
- c) Determinazione del punteggio dell'offerta tecnica per le caratteristiche qualitative e metodologiche
- d) Invarianza del corrispettivo per incremento dell'importo dei lavori

a) PARTECIPAZIONE CONSENTITA AI LAUREATI IN ARCHITETTURA

Il Disciplinare di gara al punto **III.3.1) – (Informazioni relative ad una particolare professione)** prevede il seguente requisito:

Laurea magistrale o quinquennale in **ARCHITETTURA** o INGEGNERIA con abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale

A tal proposito si fa rilevare che le attività professionali in materia di opere viarie sono di esclusiva competenza degli ingegneri come stabilito dall'articolo 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 numero 2537: **"Sono di spettanza della professione d'ingegnere le competenze professionali legate al progetto, la condotta e la stima dei lavori dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, tra cui anche la viabilità rurale, come tutte le opere viarie in genere"**.

Tale disposizione risulta confermata da numerosa giurisprudenza (**PARERE CONSIGLIO DI STATO N.723 DEL 04.02.2015 (REGIONE LAZIO – ORDINE ARCHITETTI) – TAR CAMPANIA - SENTENZA 1023 DEL 20.02.2017 (LAMPUGNALE S.R.L. – COMUNE SAN LORENZELLO; G.P.A. COSTRUZIONI S.R.L.)**).

b) IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI, DEI CRITERI DI MIGLIORE PROFESSIONALITA' O DI MIGLIORE ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA.

Il Disciplinare di gara individua **un'unica categoria di opere ed in particolare la V.03** (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili) **con esclusione delle categorie relative agli interventi strutturali (paratia – gabbioni - scatolari) e agli impianti di pubblica illuminazione previsti nel progetto allegato alla documentazione di gara per l'affidamento dei lavori e pubblicato sull' Albo Pretorio del comune. D'altra parte, anche dalla determina a contrarre del responsabile dell'area settore tecnico manutentivo n.271 del 11/10/2019, si rileva che l'intervento comprende opere stradali di categoria OG3 per € 1.923.803,71 ed opere strutturali speciali di categoria OS21 per € 256.196,29.**

Le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, alla parte III punto 3.1 stabiliscono l'obbligo della definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per partecipare alla gara, in conformità a quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016. Solo in tal modo, infatti, è possibile: 1) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; 2) determinare l'entità del predetto requisito.

Per l'esatta determinazione dei requisiti è necessario individuare gli interventi effettivi che costituiscono i lavori oggetto dei servizi da affidare.

La incompleta identificazione delle opere genera le seguenti anomalie:

- I) Errata individuazione dei requisiti professionali che devono possedere i concorrenti per partecipare alla gara
- II) Errata definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta. Infatti, il concorrente deve *"conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti."* (4.1 LG n.1)
- III) Errata determinazione del corrispettivo posto a base di gara attraverso l'applicazione dei criteri fissati dal Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Tale errata determinazione del corrispettivo comporta, inoltre, una errata valutazione dei limiti che differenziano la procedura di gara, nel senso che il corrispettivo calcolato secondo le effettive categorie (opere stradali e opere strutturali) potrebbe superare la soglia dei centomila euro e conseguentemente modificare completamente la procedura di gara.

c) DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Il Disciplinare di gara prevede i seguenti punteggi per l'offerta tecnica:

a	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai servizi svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016	25
b	Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio	70

Le citate Linee Guida n.1 alla parte VI stabiliscono:

al punto 1.4: A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, del codice secondo cui: "I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi".

Al punto 1.7 : il peso da attribuire a ciascun elemento di valutazione dovrà essere parametrato come segue:

per il criterio a) : da 25 a 50

per il criterio b): da 25 a 50

Pertanto, considerando che lo scarto tra il punteggio massimo e minimo tra i criteri a) e b) può essere al più pari a 25, si rileva un eccessivo scarto (70-25 =50) e un valore (70) per il criterio b) maggiore del massimo consentito (50) , il tutto in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida n.1.

d) INVARIANZA DEL CORRISPETTIVO PER INCREMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI

Il Disciplinare di gara prevede che "Indipendentemente dall'importo effettivo che le opere assumeranno nello svolgimento della prestazione, l'importo dovuto all'operatore economico a cui sarà aggiudicato il servizio resterà fisso ed invariabile e sarà pari all'importo decurtato del ribasso offerto dallo stesso in fase di gara."

Anche tale clausola appare in contrasto con le Linee Guida n.1 laddove le stesse alla parte III punto 2.3 e alla parte VI al punto 1.10 prevedono rispettivamente:

“Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.”

“Nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al corrispettivo a base di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso di cui dell’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”

Nello specifico, infatti, l’invarianza del corrispettivo con l’incremento delle opere da realizzare e, quindi del valore in base al quale si calcola lo stesso corrispettivo (incremento degli interventi derivanti dall’offerta migliorativa per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori o modifiche contrattuali in corso d’opera che, in linea con l’art.106 del d.lgvo 50/2016, possono raggiungere anche incrementi del 50%), si traduce in un eccessivo ribasso, sicuramente non in linea con l’equo compenso (art.13bis L.31.12.2012,n.247).

Per quanto innanzi esposto, si chiede, di rettificare il bando ed il disciplinare di gara nelle anomalie segnalate e cioè:

- a) Escludendo la partecipazione dei laureati in architettura
- b) Individuando l’importo delle effettive categorie di lavoro da realizzare e conseguentemente rimodulando i requisiti professionali richiesti e l’importo dei corrispettivi a base di gara determinati con il D.M.17/06/2016;
- c) Rimodulando i punteggi dell’offerta tecnica in modo da non superare per il criterio b) il limite di 50 fissato dalle Linee Guida n.1
- d) Eliminando la clausola di invarianza del corrispettivo offerto con l’importo effettivo che le opere assumeranno nello svolgimento della prestazione.

Per tutto quanto esposto e descritto, alla luce delle criticità evidenziate, si invitano i soggetti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, a rettificare il bando ed il disciplinare di gara in uno con tutti gli atti connessi e consequenziali, eliminando le anomalie rilevate che renderebbero illegittima la procedura di gara.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti

Il Presidente
Ing. Giacomo Pucillo